



# COMUNE DI CASOLI

Provincia di Chieti



arte, cultura,  
ambiente, tradizioni



città dell'olio



C.F. 81000890699 - P.I. 00106590698 - Via Frentana n. 30 - 66043 CASOLI - Tel. 0872/99281 - Fax 0872/981616

[www.comune.casoli.ch.it](http://www.comune.casoli.ch.it) - pec: [comune.casoli.ch@halleycert.it](mailto:comune.casoli.ch@halleycert.it)

## AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNUALITÀ 2021 (ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 - D.M. 07.06.1999 - NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. N. RA/407042/2021)

VISTA la L. 09.12.1998 n. 431 ad oggetto: "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" ed in particolare l'art. 11, ai sensi del quale è istituito il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. 07.06.1999 ad oggetto: "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi";

VISTA la nota prot. n. RA/407042/2021 del servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo ad oggetto: "Decreto 19.07.2021 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Decreto riparto disponibilità 2021";

### SI RENDE NOTO

che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale possono presentare domanda di concessione del contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2021 entro il **20.12.2021** presso l'ufficio protocollo comunale dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, ed il lunedì ed il giovedì, dalle ore 16,00 alle ore 17,00, oppure tramite p.e.c. all'indirizzo [comune.casoli.ch@halleycert.it](mailto:comune.casoli.ch@halleycert.it), compilando l'apposito modello di domanda disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito internet [www.comune.casoli.ch.it](http://www.comune.casoli.ch.it)

Per presentare domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana;
- 2) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs. n. 30/2007);
- 3) cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di un titolo di soggiorno valido;
- 4) residenza nel Comune di Casoli (CH) in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- 5) essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato di un alloggio che non rientri nelle categorie castali A1, A8 e A9;
- 6) limiti di reddito:

- fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (I.S.E.), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sul reddito risulti non inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

- fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo (I.S.E.E.) non superiore ad € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere al contributo, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'I.S.E. che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore ad € 2.325,00.

In caso di reddito "zero" o inferiore al canone di locazione, alla domanda il richiedente dovrà allegare una autocertificazione circa la fonte di sostentamento con l'indicazione dei dati anagrafici e con la copia del documento di identità di chi fornisce il sostegno economico.

Per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2020.

Sono esclusi dal contributo i soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed i possessori di un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risultante dall'attestazione I.S.E.E.

Il contributo di cui all'art. 11, c. 3, della L. n. 431/1998 non è cumulabile:

- con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori ai sensi dell'art. 10, c. 2, della stessa legge;

- con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

L'accesso al contributo è ampliato ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa "Covid 19" superiore al 25% ed in possesso di un I.S.E.E. non superiore ad € 35.000,00.

La riduzione del reddito può essere certificata con l'I.S.E.E. corrente, con una autocertificazione nella quale il richiedente dichiara di avere subito per l'emergenza "Covid 19" una perdita del proprio reddito I.R.P.E.F. superiore al 25% o con il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno/dicembre 2020 rispetto al periodo giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di sei mesi di locazione.

Il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00.

Casoli, li 08.11.2021

L'ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI  
F.to Dott.ssa Veronica LALLO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE  
F.to Dott.ssa Rita DI MARCO